

## **CAPITOLO XVI**

### **ATTIVITÀ SUBACQUEA**

Come previsto nell'art. 9 del **Regolamento Regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore"** nello svolgere **attività subacquea** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca

b) qualora venga utilizzata un'unità di appoggio questa deve inalberare l'apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di metri 50 dall'unità di appoggio

c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea

d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati

e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica

f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.)

I divieti delle lettere c), d), e) ed f) non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

I divieti delle lettere c), d), e) ed f) non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.